

Roma, 1 aprile 2010

A TUTTE LE ASSOCIATE

- Loro Sedi -

COM_2010_028

OGGETTO: “Art. 13-bis D.L. 78/2009 – L. 102/2009”

Riferimento analitico: “Scudo fiscale – Rimpatrio giuridico – risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di consulenza giuridica del 4 febbraio 2010”

Si informano le Associate che l’Agenzia delle Entrate ha risposto in senso adesivo all’istanza di consulenza giuridica formulata dalla scrivente Associazione (di cui era stato anticipato il contenuto nella COM_2010_012) in merito alla validità degli schemi contrattuali dalla stessa predisposti per consentire il rimpatrio giuridico di beni patrimoniali.

Con Circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009 e n. 49/E del 23 novembre 2009, l’Agenzia aveva riconosciuto alle società fiduciarie la facoltà di effettuare operazioni di rimpatrio giuridico di beni patrimoniali, quali, in particolare, immobili, quote di Società Civili Immobiliari di diritto francese o monegasco, e altri beni patrimoniali, attraverso la stipula di appositi contratti di amministrazione. Si era posto allora il problema di individuare lo schema contrattuale che consentisse di regolare tale vicenda.

Come noto, a tali fini l’Associazione ha predisposto un modello di contratto di mandato non caratterizzato dall’instestazione fiduciaria del bene, da cui sorgono a carico della società fiduciaria obblighi concernenti il compimento degli atti giuridici previsti per l’esecuzione del mandato stesso, ma correlativamente in capo al cliente obblighi, impegni e garanzie necessari per consentire alla società fiduciaria il corretto adempimento dell’incarico ricevuto.

Detto contratto prevede il conferimento alle società fiduciarie dell’incarico di amministrare i beni del cliente compiendo tutti gli atti giuridici inerenti a tale incarico e impegnandosi, attraverso la canalizzazione degli eventuali flussi reddituali, ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria. Ciò fa sì che, rimanendo il bene nella proprietà e titolarità

esclusiva del contribuente, le conseguenze fiscali del possesso di tale bene si realizzano direttamente in capo al contribuente stesso, salvo per il fatto che eventuali flussi finanziari derivanti dal rapporto o dal bene risultino canalizzati attraverso la società fiduciaria, che, assumendo i relativi obblighi di ritenuta o di comunicazione all'Amministrazione finanziaria, consente al contribuente di vedersi esonerato dalle indicazioni nel modulo RW delle consistenze estere e dei redditi prodotti all'estero.

Nella prospettazione fatta dalla Associazione si riteneva trattarsi necessariamente di mandato a termine, in quanto causalmente collegato ed asservito all'operazione di rimpatrio posta in essere e, pertanto, di negozio che naturalmente esaurisce la sua funzione, di regola, entro il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata. Ciò consentiva comunque il raggiungimento degli effetti delle operazioni di emersione, fermo restando l'obbligo dei clienti di procedere agli adempimenti di monitoraggio fiscale al termine del contratto.

All'Agenzia delle Entrate con istanza di Assofiduciaria del 4 febbraio 2010 n. 954-6/2010 è stato sottoposto tale schema contrattuale al fine di verificarne l'efficacia per consentire ai clienti di perfezionare le operazioni di regolarizzazione nonché di verificare gli adempimenti cui sono conseguentemente tenute le società fiduciarie.

L'Agenzia nella risposta che si allega, riprendendo quanto dalla stessa affermato nella circolare 19 febbraio 2010, n. 6/E, consente che in caso di beni patrimoniali (quali tipicamente le quote di società civili immobiliari (SCI) di diritto francese o monegasco e delle altre attività patrimoniali detenute all'estero) si proceda al rimpatrio giuridico degli stessi attraverso la stipula di un *“contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, le quali attuano l'operazione di rimpatrio anche senza ricorrere allo schema dell'intestazione fiduciaria del bene”*.

L'Agenzia passa allora a descrivere puntualmente le fasi di tale rapporto e gli obblighi cui devono attenersi i clienti e le società fiduciarie:

1) Il contribuente si rivolge alla società fiduciaria per effettuare l'operazione di rimpatrio conferendo alla stessa mandato, con o senza rappresentanza a compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni (tra i quali, ad esempio, versamento dell'imposta straordinaria, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.) secondo le specifiche istruzioni impartite dal contribuente.

2) Il presente contratto può avere *“durata anche illimitata”*. L'Agenzia delle Entrate sul punto della durata del contratto ha ritenuto di ampliare quanto osservato dall'Associazione ritenendo compatibile con i fini della normativa in tema di c.d. scudo fiscale anche la possibilità che il presente contratto abbia durata superiore al periodo di imposta in corso nel momento in cui si perfeziona l'emersione o addirittura durata illimitata, ferma restando la reviviscenza degli obblighi di monitoraggio fiscale all'eventuale termine del rapporto.

3) La società fiduciaria, per effetto del mandato, si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. Qualora la società fiduciaria non sia tenuta all'applicazione di una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi afferenti al patrimonio rimpatriato, sussiste l'obbligo da parte del contribuente di dichiarare i redditi imponibili delle attività rimpatriate nella dichiarazione annuale dei redditi.

4) Il contribuente, per consentire alla fiduciaria l'effettuazione di tali adempimenti, si obbliga a comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni rimpatriati e si impegna a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

5) In caso di rimpatrio eseguito, senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività, il contribuente è esonerato dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari. Tale esonero permane fintanto che perdura il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con l'intermediario residente. Pertanto, nel caso di chiusura del rapporto ovvero nei casi in cui il bene rimpatriato fuoriesca dal rapporto stesso, l'intermediario è tenuto a comunicare tali eventi all'Amministrazione finanziaria attraverso la compilazione del modello 770, quadro SO, secondo le istruzioni che verranno successivamente impartite. Conseguentemente, il contribuente è obbligato alla compilazione del modulo RW per le tutte le attività (patrimoniali e non) che non risultano affidate in amministrazione all'intermediario finanziario, fermo restando gli effetti dell'operazione di emersione. Quanto sopra specificato è applicabile anche alle attività finanziarie e a tutte le attività patrimoniali comprese quelle finora non menzionate, tra cui le opere d'arte, le imbarcazioni, i gioielli, ecc..

La risposta dell'Agenzia risulta aver pienamente validato la prassi delle società fiduciarie chiarendo gli obblighi cui esse sono tenute. Ad esse è quindi consentito procedere allo scudo utilizzando anche un modello contrattuale diverso da quelli ordinariamente impiegati.

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli
Segretario Generale

All.: c.s.
LF/edd